Inammissibile produrre documenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

di NOTA DI REDAZIONE

Data di pubblicazione: 17-11-2022

Dopo il passaggio in decisione, qualora emerga una questione d’ufficio da porre a fondamento della decisione stessa, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ex art. dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La norma consente di produrre esclusivamente memorie e non documenti, altrimenti si eluderebbe il termine processuale con conseguente violazione del principio di parità delle parti nell’utilizzo dei mezzi processuali.

LEGGI LA SENTENZA